



Mastino, Attilio (2009) [*Recensione a*] *Poteri centrali e poteri periferici nella tarda antichità: confronti conflitti. Atti della Giornata di studio (Messina 5 settembre 2006)*. Annali della Facoltà di Lettere e filosofia dell'Università di Sassari, Vol. 1, p. 661-679.

<http://eprints.uniss.it/6525/>



A.D. MDLXII

**LEF**

ANNALI DELLA FACOLTÀ  
DI LETTERE E FILOSOFIA  
DELL'UNIVERSITÀ DI SASSARI  
I - 2009

ANNALI DELLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA DELL'UNIVERSITÀ DI SASSARI

I - 2009

*Direttore responsabile:* ALDO MARIA MORACE

*Comitato scientifico:* GIULIANA ALTEA, PIERO BARTOLONI, DONATELLA CARBONI, GIUSEPPINA FOIS, MARCO MANOTTA, MARIA LUCIA PIGA, FILIPPO SANI, MARIA MARGHERITA SATTA

*Comitato di redazione:* PIERO BARTOLONI, GIANFRANCO NUOLI, GIOVANNA MARIA PINTUS, PIER GIORGIO SPANU

Il volume è stato curato da PIER GIORGIO SPANU

Università degli Studi di Sassari  
Facoltà di Lettere e Filosofia  
Via Zanfarino, 62  
07100 SASSARI  
Tel. 0039 079 229600 Fax. 0039 079 229603  
E-mail ammor@uniss.it

I volumi per cambio devono essere inviati a: Facoltà di Lettere e Filosofia, Presidenza,  
Via Zanfarino, 62 – 07100 Sassari

ISBN 88-89061-75-5

VOLUME EDITO IN OCCASIONE  
DEL QUARANTENNALE  
DELLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA



(1969 - 2009)

*Poteri centrali e poteri periferici nella tarda antichità. Confronti conflitti.* Atti della Giornata di Studio (Messina 5 settembre 2006), a cura di Lucietta Di Paola e Diletta Minatoli (Papyrologica Florentina, 38), Edizioni Gonnelli, Firenze 2007, 204 pp.

Il volume raccoglie gli Atti della intensa Giornata di Studio svoltasi a Messina il 5 settembre 2006, sul tema *Poteri centrali e poteri periferici nella tarda antichità. Confronti conflitti*, aperta dal Rettore dell'Ateneo messinese, Francesco Tomasello e dal Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia Vincenzo Fera. L'opera è curata da Lucietta Di Paola e Diletta Minatoli ed inserita nella prestigiosa collana Papyrologica Florentina fondata da Rosario Pintaudi, che nella breve introduzione ricorda commosso i tempi del suo primo insegnamento di Papirologia presso l'Università di Messina e gli straordinari scavi svolti tra Narmuthis e Antinoe.

Finanziato coi fondi del progetto PRIN su Istituzioni e carismi in età tardo antica, questo volume pubblicato con un ricco apparato iconografico dalle Edizioni Gonnelli, raccoglie in modo omogeneo una serie di dodici studi originali, che confermano la passione della scuola siciliana per il mondo tardo antico e specificamente per il tema della burocrazia imperiale, come sottolinea nell'introduzione Lietta De Salvo, che presenta i principali risultati di un rapporto di collaborazione che ha mobilitato alcuni tra i più noti specialisti e che ora coinvolge anche chi, come me, è totalmente digiuno della materia, anche se mi piace ricordare il corso sulla *Notitia Dignitatum* seguito a Cagliari ahimé 40 anni fa e tenuto da Guido Clemente. Anche le considerazioni conclusive di Giuliano Crifò hanno dato per così dire l'*imprimatur* e una benevola benedizione a nome dei giuristi e dei romanisti al quadro storico complesso, costruito faticosamente in queste pagine, frutto di un lavoro collettivo che testimonia la vitalità della scuola tardo antica di Salvatore Calderone.

Vincenzo Aiello nel suo contributo, *Considerazioni preliminari su formazione, carriera e azione di governo di alcuni magistri officiorum* (pp. 3-11), partendo dall'analisi concreta, rappresentataci dalle fonti, dell'estrazione sociale e dei percorsi personali all'interno della burocrazia tardoantica di alcuni *magistri officiorum*, traccia un efficace quadro di sintesi preliminare dei centri di potere che, soprattutto "in presenza di imperatori deboli" (p. 11), arrivavano a condizionare la stessa azione di governo imperiale. Del resto quanto mai appropriata appare la nota definizione di Jones, a proposito del *magister officiorum*, indicato come "the power beyond the throne" (il potere dietro il trono), una definizione icastica, in un certo senso in linea con quanto emerge dalla rappresentazione di Giovanni Lido, il quale nella storia delle magistrature romane considerava la carica di *magister officiorum* una sorta di evoluzione di quella di *magister equitum*, "primo collaboratore del re e poi, in età repubblicana, del dittatore" (p.11). Naturalmente credo, non già con riferimento ai contenuti istituzionali della magistratura regia e poi repubblicana (per quanto straordinaria) che si esplicavano nell'esercizio di un *imperium* militare, quanto piuttosto

con riferimento al rapporto fiduciario personale instaurato da una parte tra il *magister equitum* e il re e il dittatore e dall'altra tra il *magister officiorum* e l'imperatore. Scrive infatti Aiello: «La normalità, se possiamo usare questo termine, è costituita da persone spesso di umili origini, sostenute da una forte ambizione, che sfruttano a proprio vantaggio una posizione ottenuta conquistando la fiducia dell'imperatore e sfruttando la rete personale di relazioni familiari e clientelari» (p. 11).

Il potere dei *magistri officiorum* era davvero notevole se si pensa al ruolo che svolgevano nell'ambito della cooptazione e della scelta del personale operante all'interno degli *scrinia* palatini (personale peraltro dipendente dai rispettivi *magistri* e nel caso dello *scrinium memoriae* dal *quaestor*), favorendo la carriera, stabilendo la cessazione del servizio e la concessione dei relativi benefici, in definitiva controllando, premiando e punendo i funzionari che lavoravano nei diversi settori; tra le competenze dei *magistri officiorum* vi era poi il controllo della *schola agentum in rebus* e ciò consentiva lo sviluppo di una rete di controllo capillare che attraverso i *principes*, formati alla *schola*, investiva gli uffici amministrativi centrali e periferici, diretti dagli stessi *principes* (*officia* dei prefetti pretoriani e urbani, dei vicari diocesani, dei proconsoli e poi dei *magistri militum*, dei *comites* e dei *duces*) e attraverso i *curiosi* (gli occhi del re e secondo Aiello anche gli occhi del *magister officiorum*) gestiva un'intrusiva rete informativa. A completare il panorama del potere gestito dal *magister officiorum*, figura che, come scrive Aiello, "era centrale all'interno della burocrazia imperiale, vero perno nel rapporto fra centro e periferia" (p. 4), si aggiungevano i ruoli da lui svolti nell'accesso o nella discriminazione, attraverso l'*officium admissionum*, alle udienze imperiali (di singoli cittadini o di delegazioni municipali), nel controllo degli interpreti che partecipavano alle visite delle ambascerie straniere, nella predisposizione degli spostamenti della corte e degli acquarteramenti delle truppe (attraverso lo *scrinium dispositionum* e i *mensores*), nel controllo sui componenti della guardia personale dell'imperatore (*scholae palatinae*), e su quanti lavoravano nelle fabbriche di armi (anche se solo per alcuni periodi).

Nel contributo si analizzano in primo luogo, partendo dalla casistica, l'estrazione sociale e la professionalità del *magistri officiorum*, ma il discorso si allarga a comprendere sia pur sinteticamente la categoria dei funzionari imperiali dell'amministrazione centrale e periferica, che recenti indagini storiografiche tendono a sottrarre al cliché di una tradizione che li disegnava come corrotti, fannulloni e incompetenti. In realtà spesso come nel caso del *quaestor*, del *magister memoriae* e di altri *magistri scriniorum*, il presupposto all'esercizio degli incarichi burocratici era costituito da una solida formazione giuridica: «E dunque appare molto probabile che un buon numero di funzionari e di loro subalterni che operavano all'interno di questa complessa struttura – almeno ai livelli medi e bassi – lo facessero sulla base di adeguate competenze e di una preparazione tecnica, giuridica soprattutto di buon livello» (p. 4). Per quanto riguarda specificamente i *magistri officiorum*, attestati complessivamente in numero di circa un centinaio dalla *Prosopography*

of *Later Roman Empire*, nove, poco meno del 10% del totale provenivano dai ranghi dei *notarii*, ossia si trattava di segretari, stenografi del *consistorium*, considerati da Libanio uomini ignoranti, abili solo nella stenografia, un'attività adatta ai figli di salsicciai, guardabrobieri e operai. Ciò che pare emergere nella loro nomina al rango di *magistri officiorum* è il rapporto fiduciario instauratosi con l'imperatore, con il quale questi personaggi di bassa estrazione sociale erano entrati in contatto grazie alla loro attività all'interno del *consistorium*, come ad esempio nei casi riportati dall'autore del *notarius Pentadius* con Costanzo II, del *notarius Felix* con Giuliano e del *notarius Leo* con Valentiniano. Altra categoria di provenienza dei *magistri officiorum* era quella di direttori degli uffici finanziari come *comites rei privatae* o *comites sacrarum largitionum*. Altri provenivano dagli uffici amministrativi: i casi presentati mostrano una situazione alternante, accanto a personaggi come il retore *Palladius* (*magister officiorum* nel 382), scelto all'inizio della carriera per le proprie qualità professionali, si affiancano casi come quello dello spagnolo *Hosius*, di umilissime origini, forse già schiavo, amico del *praepositus* Eutropio – sua unica benemerenda secondo Claudiano – nominato prima *comes sacrarum largitionum* e poi *magister officiorum* di Arcadio; particolarmente interessante, come sottolinea lo stesso autore al quale mi associo, è la vicenda di *Florentius*, antiocheno (figlio del console del 350 *Flavius Nigrianus*), che dapprima svolse le funzioni di *magister officiorum* (*agens pro magistro officiorum*) in sostituzione del concittadino *Palladius*, imputato nel processo a carico del gruppo, accusato di aver spinto il *magister militum* *Silvanus* alla ribellione contro Costanzo II: *Florentius* ebbe il compito di esaminare gli scritti, attribuiti a *Silvanus* e rivelatisi successivamente contraffatti.

*Florentius*, *magister officiorum* effettivo di Costanzo II dal 359 al 361, si occupò di una vicenda simile, riguardante i famosi libelli polemic, redatti da Lucifero di Cagliari contro Costanzo II: il presule cagliaritano, in esilio dal 355, aveva addirittura inviato uno dei suoi polemic pamphlet antiariani alla corte imperiale; da qui la richiesta da parte di *Florentius* a Lucifero su incarico dell'imperatore, di un chiarimento circa l'effettiva attribuzione al vescovo sia dello scritto che dell'invio dello stesso; Lucifero rispondendo al "figlio carissimo *Florentius*", antiocheno di origine e legato certamente ad ambienti antiocheni, tanto cari al vescovo, si attribuì la piena responsabilità dell'azione e dichiarò altresì di vivere sereno anche se oggetto di minacce alla sua vita. Raimondo Turtas scrive che: «Oltre che di un grande coraggio, bisogna riconoscere che il vescovo di Carales non sembrava sprovvisto neanche di una qualche dose di humour».

Aiello mostra altresì di dubitare dell'ipotesi di Claus, relativa allo sviluppo di una sorta di *cursus honorum* dei *magistri officiorum* che li voleva professionalizzati e tratti prevalentemente dai *notarii*, dagli uffici finanziari e dagli altri uffici palatini, ribadendo la propria convinzione che l'accesso alla carica fosse legato principalmente al rapporto fiduciario con l'imperatore.

Non mancano esempi di *magistri officiorum*, provenienti da illustri famiglie, per i quali tale incarico si inseriva come una tappa all'interno di una carriera importante, quali ad

esempio quello di *Aurelianus* (figlio di Flavio Tauro console nel 361), *magister* di Teodosio nel 392-393, divenuto console nel 398, dopo vari prestigiosi incarichi tra cui la prefettura dell'urbe a Costantinopoli.

Se il contributo di Aiello ci ha condotto entro le dinamiche del confronto di potere interno agli organi burocratici dell'amministrazione imperiale, con l'articolo di Rita Lizzi Testa *L'aristocrazia senatoria e la corte dell'imperatore. l'ottica rovesciabile di centro e periferia al tempo di Valentiniano I* (pp. 109-130), il quadro dei rapporti, dei confronti e a volte dei conflitti tra poteri centrali e poteri periferici nella tarda antichità si configura in maniera complessa andando a toccare il punto nevralgico della dialettica tra aristocrazia senatoria di antica tradizione familiare, aristocrazia senatoria emergente nel corso del IV secolo e potere imperiale. La prospettiva mi sembra quella di individuare i percorsi, percettibili attraverso le vicende personali concrete, ricostruite attraverso le fonti, compiuti da parte della più antica aristocrazia senatoria, nel tentativo di riappropriarsi di un ruolo politico attivo pur nella mutata prospettiva storica. Com'è ben noto il progressivo svuotamento dei contenuti istituzionali e politici del senato come organo di governo costituì un fenomeno che prese le mosse dalla primissima età imperiale, per converso i senatori continuarono ad assolvere una serie di compiti funzionali alla gestione dell'impero, come ad esempio quelli nell'ambito dell'amministrazione provinciale. Il tema di fondo affrontato dal contributo riguarda principalmente quella che l'autrice definisce "ottica rovesciabile" nei rapporti tra centro e periferia, ma credo che questo canone superi anche una visione ormai obsoleta delle dinamiche sociali delle classi dirigenti. Tale visione è il frutto di teorie, come quella della scomparsa nel corso del III secolo del ceto senatorio altoimperiale, sopravanzato da un'aristocrazia rinnovata dall'afflusso nell'assemblea di famiglie del ceto equestre e di strati sociali sempre più ampi, che la documentazione, anche quella epigrafica, mette di continuo in discussione. Tutto ciò viene analizzato, partendo da una disamina critica del modello storiografico affermato nell'Europa di fine Ottocento, specularmente ad eventi contemporanei, con la nascita del neonato impero federale tedesco, ossia il modello statalista con al vertice un imperatore despota che governava l'impero con il pugno di ferro, che dalla *History* di Gibbon si è poi protratto con Seeck, lo stesso Rostovtzeff e altri studiosi sino alla II guerra mondiale. Con tale prospettiva, scrive la Lizzi, «il tipo di governo inaugurato da Diocleziano e Costantino, venuta meno la funzione di controllo e moderazione che l'antica oligarchia senatoria – ormai scomparsa - aveva saputo esercitare per secoli, era totalitario e violento, affetto da dirigismo economico e dominato dalla corruzione dilagante» (p. 110). La stessa autrice è peraltro consapevole che tale modello è stato ormai definitivamente superato già a partire dagli anni Cinquanta del Novecento dalle nuove tendenze storiografiche e da lavori ormai entrati saldamente a far parte del patrimonio degli studi storici come quelli di Momigliano, Brown, Cameron e Giardina, solo per citarne alcuni sino ai recenti lavori di Liebeschuetz. Ancora una volta dunque, parafrasando il titolo

del contributo, “un’ottica rovesciabile”, in cui il tardo antico, non viene rappresentato in una prospettiva di declino e di fine ma come un ciclo storico con caratteristiche diverse da quelle dell’epoca altoimperiale dettate dai mutamenti politici ed economici, con fasi di dinamismo sociale dalle quali viene investito anche l’antico ceto dirigente aristocratico, che una certa visione storiografica voleva ormai estinto nel III secolo sotto la spinta di una “moderna” aristocrazia senatoria, prodotta dal gigantismo burocratico imperiale. Certo vi è da tener presente anche un problema di fonti, che possono aver condizionato in parte alcune letture storiografiche: per il lungo arco cronologico che va da Augusto a Costantino non possediamo niente di simile alla grande raccolta di testi del Codice Teodosiano e ciò può aver orientato in passato la critica storica verso una rappresentazione del tardoantico, condizionato dal dirigismo imperiale nella gestione amministrativa. Del resto Giuliano Crifò nelle conclusioni che chiudono i contributi del volume sottolinea l’equilibrio dell’autrice nella valutazione della raccolta normativa: «Qui vengono messe a frutto costituzioni imperiali, di cui si propongono valutazioni particolarmente aggiornate e non formalistiche (ma il considerarle alla stregua di documenti non ne toglie la necessità di rispettarne il valore normativo, il quale si riconduce plasticamente all’interpretazione autentica che, testimone eccellente SIMMACO, *Rel.*, 30, 4, ne viene data dall’imperatore...)» (p. 158).

Analogo equilibrio ritengo che l’autrice mostri nel tracciare l’articolazione complessa raggiunta dall’aristocrazia senatoria nel IV secolo e in particolare all’epoca di Valentiniano I: applicando lo strumento della *network analysis* (analisi di rete), ha sottolineato da una parte il venir meno della compattezza del gruppo elitario, conseguenza peraltro del depotenziamento del ruolo istituzionale e politico del senato, accentuatasi a partire dalla riforma costantiniana e dall’altra l’emergere a livello individuale dei senatori, anche di antica prosapia, attraverso l’esercizio dinamico di rapporti familiari e di amicizia. Tutto ciò sarebbe indizio «della inalterata capacità di questo ceto di elaborare strategie creative, delle quali lo stesso potere civico si alimentava» (p. 120), un ceto che dunque non si configurava solo come «un’entità rigida e anelastica fatalmente destinato ad essere sostituito da gruppi alternativi, subito trasformati in egemoni» (p. 114) (secondo una visione che va dalla riflessione di Tocqueville, attraverso gli studi di Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto, Robert Michels). In sostanza già nel III e ancora nel IV secolo ci troviamo di fronte ad una aristocrazia senatoria, composta da alcune famiglie che gli studi genealogici fanno risalire in alcuni casi fino ad età antonina e severiana, radicate nel territorio e dotate di ingenti patrimoni anche fondiari (del resto «le iscrizioni incise sul podio del Colosseo per indicare i posti riservati ai clarissimi, hanno mostrato... che i personaggi menzionati appartengono ad un periodo che corre dalla fine del III ai primi del VI secolo» (p. 112), come i Nicomachi e i Symmachi.

Tale aristocrazia era pure composta da nuovi senatori dell'ordine equestre, in particolare da funzionari divenuti *clarissimi* a seguito della riforma costantiniana (con un'accelerazione all'epoca di Costanzo II).

Con la costituzione del 372 (5 luglio), Valentiniano ratificava il sistema delle promozioni, avviato da Costantino, introducendo peraltro una sorta di sistema gerarchico, espresso dalle qualifiche *illustris*, *spectabilis* e *clarissimus*, a riprova della vitalità delle famiglie dell'antica aristocrazia e della loro presenza al fianco di senatori di recente nomina promossi dall'imperatore. L'autrice nota che tra gli *illustres* le prosopografie attestano *magistri militum* al massimo della carriera come ad esempio Flavio Giovino (il padre del futuro imperatore Teodosio), Dagalaifo e Merobaude ma anche prefetti urbani che provenivano da famiglie di grande antichità come ad esempio L. Aurelio Aviano Symmacho, C. Ceionio Rufo Volusiano e Vettio Agorio Pretestato.

La Lizzi presenta infine come *case study* di valore esemplificativo l'articolata carriera di Q. Aurelio Simmaco, esaminandola in particolare in rapporto a Vivenzio, esponente della nuova aristocrazia di servizio costituitasi a seguito della riforma costantiniana.

Il tema del rapporto tra il potere dell'imperatore che si riflette nel potere esercitato dai magistrati-funzionari e in particolare dai governatori provinciali come pure l'analisi dei *semata* che esprimono esteriormente i poteri dei governatori è affrontato nell'interessantissimo contributo di Lucietta Di Paola: *Regere e governare provincias: potere e poteri del governatore provinciale* (pp. 93-108). L'autrice trae il titolo del suo lavoro dall'espressione presente in una costituzione di Arcadio e Onorio del 400 d.C., contenuta nel Codice Teodosiano (6, 19, 1), nella quale gli imperatori dispongono la concessione di un privilegio ai governatori provinciali di rango consolare, che secondo la valutazione della corte, esercitano un incarico complesso e difficile, ossia quello di *regere e governare provincias*. L'espressione lungi dal costituire un'endiadi viene analizzata filologicamente dall'autrice che la ritiene significativa della doppia valenza del ruolo del governatore provinciale che esercita sì un comando, un *imperium*, del quale si sostanzia il suo potere ma che nell'esercizio quotidiano di questo potere deve privilegiare il rapporto con i provinciali, governando, o meglio attuando il buon governo. *Regere*, scrive l'autrice «sottende l'idea del comando, quella del potere e ben si collega a *rector* e a *regens*, termini che a loro volta identificano chi sta a capo, chi ha la direzione di qualcosa, nella fattispecie la provincia» (p. 98); *gubernare* «con il suo derivato *gubernator* ha una valenza semantica più tecnica; tipico del linguaggio nautico, viene adoperato metaforicamente per qualificare l'attività politico-amministrativa dell'imperatore e dei funzionari statali» (p. 99). Sorprende quanta teoria politica si riassume in questa breve espressione e sorprende anche constatare quanta fortuna abbia avuto la rappresentazione dell'impero come una nave, traslata simbolicamente anche in ambito religioso cristiano. Del resto nella *Novella* 17 di Giustiniano viene messa in risalto la funzione amministrativa del governatore, che deve concorrere alla gestione della cosa pubblica. In questo senso aggiungerei ad una buona

gestione della cosa pubblica, raggiungibile attraverso quell'arte di governare (*technè*), di cui parla Teodoreto (*Ep.* 17; 37), che sola può consentire al governatore di amministrarla con responsabilità. Ecco perché nella *Prefatio* alla *Novella*, laddove l'imperatore precisa *librum mandatorum compusimus...ut detur nostris administratoribus secundum locorum qualitatem*, si fa riferimento all'esigenza di prevedere un'azione amministrativa non standardizzata che risponda alle caratteristiche ed alle esigenze di ciascuna provincia. La Di Paola a questo proposito ribadisce che «tutti i governatori ricevono il potere dall'imperatore, e che tutti non ricevono lo stesso manuale di istruzioni» (p. 100). In questo senso credo che sia opportuno l'orientamento di Crifò circa il rapporto *imperium-administratio, potestas-administratio* teso ad individuare le implicazioni storico-giuridiche di questo rapporto che risulta decisivo nella genesi del diritto amministrativo. Ma il contributo della Di Paola è interessante anche per un altro aspetto quello di restituirci uno spaccato, improntato a realismo, del rapporto tra il governatore, rappresentante del potere centrale, il territorio provinciale, nel quale si attua quello che Sandro Fusco definisce «decentramento della centralità» e i provinciali: l'*adventus* del governatore, salutato da *laudes* o come nel caso del governatore Luciano ad Antiochia, di ritorno da Costantinopoli, da manifestazioni di dissenso (LIBANIO, *Orazione* 56), la cerimonia della proclamazione solenne attestata a Cartagine all'inizio del V sec. (*erat solemnis dies albi citatio*), con manifestazioni sonore di plauso per chi aveva ben governato e viceversa con insulti per chi aveva amministrato indulgendo a malversazioni, le acclamazioni autogestite da alcuni governatori in funzione di un ritorno di immagine, ebbene tutto ciò rende in maniera vivida l'idea di una realtà storica composita, articolata, ricca di sfumature. A conferma di ciò l'articolo si chiude con un paragrafo – che la Di Paola ha recentemente approfondito a Sassari in una lezione per i miei studenti – destinato alle icone di *consulares*, o meglio alla simbologia del potere dei governatori (proconsoli, consolari, correttori e presidi), a quella che oggi definiamo immagine, quale si trae dagli *insigna* della *Notitia Dignitatum*. Le raffigurazioni (presenti alle tavole IV e V del ricco apparato iconografico, in appendice al volume) presentano alcuni elementi comuni come ad es. la tavoletta rettangolare poggiata sul un tavolo che rappresenta il codicillo di nomina e ancora ad es. i *castella* che simboleggiano la comunità provinciale e alcune differenze rilevabili nello schema iconografico. Secondo l'autrice gli *insigna* dei due *consulares*, *cos. Palaestinae* e *cos. Campaniae*, presenti nella *Notitia* trasmettono «un messaggio diverso e più incisivo rispetto a quello sotteso agli *insigna* di altri governatori» (p. 105), mettendo in rilievo l'immagine del governatore piuttosto che quella della provincia e dando risalto allo stendardo il *labarum*, «elemento tipico militare» che «ben si collega alla corona murale che i due governatori indossano, a testimonianza di un riconoscimento ufficiale dei loro meriti» (p. 106). Per quanto riguarda l'abbigliamento dei *consulares*, anch'esso fornisce dati sul potere governatoriale, in quanto la veste è correlata al rango e alle funzioni, determinati elementi dell'abbi-

gliamento anzi concorrono a differenziarne il rango, come ad esempio nel caso della clamide con *clavi purpurei*, indossata dai *rectores provinciarum*.

In questo ambito credo sia appropriato riferirsi anche al bel contributo di Daniele Castrizio *La veste consolare nelle tipologie monetali tardoantiche e bizantine* (pp. 67-73) che affronta il tema delle sovrapposizioni simboliche e del valore dei *semata* nella rappresentazione iconografica su monete della veste consolare nel periodo tardoantico e romaico. L'autore sottolinea che le modifiche intervenute nel corso del tempo nell'iconografia della veste consolare furono correlate in un certo senso anche ad una cristianizzazione dei *semata* veri e propri e all'affermarsi di una nuova ideologia consolare (è nel 541, sotto Giustiniano I, che si ebbe l'ultima registrazione dei nomi dei consoli) legata al *basileus*, a partire da Giustino II, quando nel 566 fu reintrodotta la cerimonia consolare. Vengono indicate da Castrizio le tappe evolutive di questo lungo, articolato processo che esprime meglio di altri il valore delle vesti e dei simboli del potere ma anche la loro capacità osmotica di adattamento alle nuove configurazioni sociali, politiche e religiose. Anzi tutto si mette in evidenza come l'iconografia tardoantica si riveli di derivazione greca, mentre al contrario le fonti latine e nello specifico Servio, facciano riferimento ad un quadro culturale più tradizionalmente italico ed etrusco, indicando tre tipologie di *trabea* (quella purpurea del re, quella orlata di rosso del console e quella sacerdotale). La *trabea* bianca o rossa di discendenza etrusco italica costituì uno degli attributi del console in epoca tardoantica, trasformandosi nel corso del tempo nel *loros*, ossia quasi in una sorta di sciarpa (del resto nel VI sec. Giovanni Lido attesta che in oriente la *trabea* veniva chiamata *loros*, che traduce alla lettera la parola "sciarpa"), mantenutasi ancor oggi identica nella chiesa ortodossa nel costume del diacono, con il nome di *orarion*.

Perso il significato di veste consolare, il *loros*, divenne, nell'ambito della dinastia eracleiana, l'abito cerimoniale imperiale della Pasqua, la «veste di luce del Cristo», indossata dall'imperatore e dai suoi più alti dignitari nel giorno della resurrezione. «Pare evidente», scrive l'autore «il significato ideologico e politico di tale cerimonia, tesa ad esaltare l'intima unione tra il Cristo, fonte di ogni potere e l'imperatore» (p. 71).

Lietta De Salvo nel contributo *Conflitti e connivenze tra élites cittadine e potere romano ad Antiochia nel IV secolo* (pp. 75-82), inserisce quel *regere e gubernare provincias*, ossia il comando e l'amministrazione di una provincia, di cui si è detto a proposito dell'articolo di Lucietta Di Paola, in un contesto preciso, quello di Antiochia, in Siria nel IV secolo. Ancora una volta com'è tipico dell'analisi storica della De Salvo, quello che ci viene presentato è un ritratto vivido, realistico, accurato dal punto di vista filologico, in cui si traccia il complesso intreccio di relazioni tra governatori provinciali, élites cittadine, che costituivano il *fil rouge* dell'interdipendenza tra potere centrale e potere periferico. La figura emblematica del dipanarsi, spesso accidentato di tali rapporti ad Antiochia nel IV secolo è il retore Libanio, rappresentante delle élites culturali e aristocratiche elleniche: «la retorica, secondo le parole di Peter Brown, "donava agli uomini colti del tempo la

potente immagine di un mondo politico tenuto insieme non dalla forza, dalla collusione e dai favoritismi, ma dai *logoi*, dall'antica e infallibile magia delle parole greche". I *Logoi* sono considerati dunque come strumento di lotta politica e affermazione di autonomia» (p. 75). Libanio, pur tra molte contraddizioni, procede instancabilmente su questa strada, partecipando alla vita politica della sua città, facendosi portavoce del ceto a cui appartiene e che si sente minacciato, nella sua stabilità economica, da un regime fiscale, reso ancor più opprimente e pericoloso per gli interessi dei cittadini, dalla corruzione di alcuni funzionari, rappresentanti del potere centrale, che a livello periferico pensano talvolta di avere carta bianca. Certo a volte lo strumento retorico, usato da Libanio appare un po' di maniera ma rimangono formidabili i tratti taglienti con cui vengono dipinti i funzionari che non rispondono alle aspettative del retore, piccoli tiranni o *parvenu*. Con gli *archontes* - è in quest'unica categoria che Libanio racchiude governatori, prefetti al pretorio e *comites* - il rapporto risulta altalenante, il retore li considera una dura necessità in quanto delegati dell'imperatore che non può essere dappertutto: soprattutto nelle orazioni talvolta li critica aspramente per la cattiva amministrazione della giustizia (ad es. si scaglia contro Filagrio, uomo che «sapeva far passare il favore davanti alla legge»), per l'iniqua gestione del potere e per le malversazioni (ad es. Severo, uno dei più odiati dal retore, che aveva raggiunto la sua posizione più per intervento della sorte che per meriti personali). Discorso diverso per l'epistolario, dove il tono del retore cambia e sembra che egli sia pragmaticamente consapevole di dover assumere un tono quasi adulatorio, giacché nelle epistole a volte deve chiedere favori per amici e parenti: infatti mentre nel *Bios* (e in varie altre orazioni) è ad esempio durissimo con Proclo, *comes Orientis* tra il 383 e il 384, *comes sacrarum largitionum*, prefetto di Costantinopoli, descritto come un tiranno sanguinario e violento, in alcune epistole (840, 852) lo loda per i suoi interventi edilizi e a favore del decoro di Antiochia e per il reclutamento dei funzionari. Altrove però il giudizio di Libanio risulta più netto e decisamente positivo come ad es. verso Celso, *consularis Syriae* (387), lodato per il suo equilibrio nell'agire politico nei riguardi dei curiali, «dicendo che egli aveva fatto sì che essi non fossero più "la preda dei Misi", vale a dire una preda che si può prendere impunemente». Ad ogni modo il rapporto tra potere romano ed *élites* cittadine, come ha efficacemente sintetizzato la De Salvo nel titolo del contributo, era davvero fatto di "conflitti e connivenze": senza l'appoggio dei gruppi di potere locali, l'esercizio di governo diveniva davvero difficile. Ecco perché il neo-governatore, già al momento del suo insediamento incontrava a turno gruppi di *potentiores* secondo una sorta di cerimoniale istituzionalizzato e il rapporto che veniva stabilito si sostanzialmente scambi di favori e visite. Capitava poi che un governatore avesse bisogno dell'aiuto di autorevoli personaggi locali come ad es. nel caso del *consularis Syriae* Trifoniano, che si rivolse a Libanio perché intervenisse presso il *comes Orientis* Modesto, a difenderlo dalle ingiuste accuse, rivoltegli dal *comes sacrarum largitionum* Ursulo.

Di grande interessante è l'articolo di Arnaldo Marcone su *La riforma giustiniana dell'amministrazione periferica: la Novella 8*, che analizza i contenuti della *Novella 8* di Giustiniano del 15 aprile 535, indirizzata al prefetto del pretorio Giovanni di Cappadocia (pp. 131-140). Com'è noto la più importante tra le linee programmatiche della *Novella*, riguarda il divieto del *suffragium*, di quel fenomeno di compravendita delle cariche, per l'accesso nell'amministrazione statale, divenuto quasi parossistico tra IV e V secolo, che non trovava precedenti, per ammissione dello stesso Giustiniano, nell'alto impero. Esso aveva finito per comportare una serie di reazioni a catena per cui gli aspiranti alle cariche, nel tentativo di ottenerle, spesso impegnavano tutto il loro patrimonio o ricorrevano a prestiti onerosi e gravati da debiti, una volta che avessero ottenuto i brevetti di nomina e le magistrature, tanto agognate, per rifarsi del dispendio talvolta rovinoso delle loro finanze, ricorrevano a malversazioni e a forme di estorsione, come ad esempio la vendita della giustizia o le *sportulae*, ossia le forme di remunerazione per qualunque servizio prestato (i cosiddetti diritti causali). La *Novella* stabiliva i diritti per ottenere i brevetti di nomina ed inoltre stabiliva un innalzamento delle retribuzioni, talché non vi fosse impellente bisogno di ricorrere ad illecite malversazioni. Al di là di questa linea programmatica fondamentale, in risposta ad un bisogno contingente, che riguardava problemi concreti ma anche l'etica della pubblica amministrazione, la legge si inserisce in un contesto normativo che comprende 23 *Novellae*, emanate tra il 535 e il 539, come legge quadro (insieme alla *Novella 17* emanata ad un giorno di distanza il 16 aprile), per riforme in settori importanti dell'amministrazione periferica e, in misura minore, di quella centrale. Giustiniano si attirò delle critiche, in virtù di tale provvedimento: Procopio (*Anekdotai*, 21, 18 s.), con riferimento alla clausola 8,1, lo accusa di aver sanzionato il *suffragium*, stabilendo allo stesso tempo l'obbligo di pagare alla cassa imperiale e al prefetto del pretorio, alcune somme, per quanto definite modiche, per i codicilli, le insegne e le istruzioni. Del resto la legge stabiliva che venisse versata una indennità di insediamento, la cui entità dipendeva dalla tipologia della carica e con ciò si cercava di ottenere il duplice effetto di eliminare gli intermediari (*suffragatores*) e di far affluire proventi, precedentemente dispersi, nelle casse dell'impero. Il valore di legge quadro della *Novella 8*, traspare chiaramente anche dalla normativa successiva, se si pensa che una decina di anni dopo, la *Novella 123*, 3 stabiliva, in relazione all'assegnazione delle nomine episcopali, che esse fossero correlate alle entrate previste per la sede che il vescovo andava a ricoprire.

Tra le altre linee programmatiche della *Novella 8*, vi era quella di perseguire una serie di interventi riformatori nell'amministrazione provinciale. Il tema di fondo era costituito dalla separazione tra poteri civili e militari, che risaliva fondamentalmente a Diocleziano, era stata sistematizzata da Costantino e nella prospettiva storica del V secolo, venne riaffrontata da Giustiniano che ad esempio nella *Novella 102,2* ribadì la separazione, perché del resto così era stato predisposto e sancito dai padri dell'impero.

Naturalmente erano possibili soluzioni diverse dettate da esigenze di pericolo contingente, come laddove vi fossero turbolenze interne, per esempio dettate dalla necessità di contenere il potere dei grandi proprietari terrieri, in questo caso il legislatore sanciva l'unificazione dei due poteri.

E ancora la *Novella* 8 si pone come legge quadro nella riorganizzazione amministrativa, anche in materia di soppressione di diocesi e vicariati (come avvenne tacitamente in Africa già nel 534), nell'ottica della centralizzazione e della valorizzazione dell'autonomia e del prestigio dei governatori provinciali.

L'articolo di Giorgio Bonamente su *Prefetti del pretorio, vescovi e governatori all'opera nell'applicare la legislazione antipagana* (pp. 13-34), analizza la normativa antipagana relativa al divieto di praticare sacrifici, di accedere ai templi per motivi di culto, alla requisizione degli edifici dei templi urbani e extraurbani e del complesso di beni mobili e immobili di loro pertinenza messa in atto, con una maggiore o minore determinazione, dai diversi imperatori, succedutisi nell'epoca post-costantiniana. L'elemento che emerge con maggiore prepotenza è quello di un'aporia di fondo tra le disposizioni normative e la loro applicazione, tra i principi enunciati e i fatti concreti, dovuto in parte, e ciò mi sembra particolarmente interessante, alla distinzione che i legislatori tentarono di attuare tra la pratica dei culti pagani e i luoghi nei quali tali culti venivano praticati, ossia i complessi templari, intesi come monumenti da preservare in quanto come beni immobili da requisire rappresentavano una fonte di introiti e al contempo potevano, per così dire, mutare destinazione d'uso ed essere reimpiegati nel contesto religioso cristiano. A ciò si aggiunga un ulteriore dato contraddittorio, ingenerato nella pratica dall'incertezza circa l'autorità che doveva provvedere all'applicazione della normativa come emerge con chiarezza dalla costituzione di Onorio del 15 novembre 407 attraverso la quale si disponeva che la requisizione di tutti gli edifici dei templi, urbani e extraurbani avvenisse ad opera dei vescovi e si comminavano multe ai governatori provinciali ed ai loro *officia* se avessero derogato dalla verifica della cessazione di ogni forma di culto. Bonamente scrive a questo proposito che: «Si demandava ai titolari delle chiese locali una forma di controllo sull'attuazione delle disposizioni imperiali... e al tempo stesso si riconosceva implicitamente sia la "passività" sia l'arbitrio con cui i pubblici funzionari attuavano la politica religiosa imperiale» (p. 13). La costituzione di Onorio rappresenta altresì la fase più tarda di un processo legislativo che si proponeva di intervenire a sanare o a sedare conflitti e divisioni sociali e a favorire talvolta interessi economici di parte che per loro stessa natura si prestavano a scadere nell'eccesso. Le forze e gli interessi in gioco erano tanti: da una parte vi erano elementi dell'antica aristocrazia pagana conservatrice, dall'altra il popolo dei fedeli ma anche le gerarchie ecclesiastiche nella persona dei vescovi e poi i funzionari imperiali dell'amministrazione periferica che istigavano monaci e vescovi; tutto ciò provocò una violenza degenerativa che lasciò spazio «alle iniziative di singoli gruppi o di singole personalità, cosicché non mancarono appropriazioni inde-

bite, arricchimento di funzionari privati o più in generale l'esercizio di una violenza diffusa con eccessi clamorosi» (p. 14). Seguendo le vicende della legislazione antipagana a partire da Costantino si ha quasi l'impressione che soprattutto nella fase seguente alla *pax*, l'imperatore intervenga a volte sulla spinta dell'emergenza e allora ecco da una parte l'editto inviato ai provinciali d'Oriente dopo la vittoria su Licinio in cui si stabiliva che i templi venissero lasciati a disposizione dei fedeli, una vera e propria proclamazione di tolleranza religiosa (EUS. *Vita Const.* 2, 47, 1-61, 2); il rescritto di Spello con cui si concedeva la costruzione di un tempio alla *gens Flavia* e dall'altra la distruzione di alcuni templi soprattutto in Oriente, dove venivano venerate divinità lontane dallo stesso pantheon istituzionale greco-romano, frutto di stratificazioni sincretiche antichissime come quello ad esempio di Afrodite a Baalbek e quello di Asclepio ad Agai in Cilicia. Certo non si può tacere degli interessi economici sottesi sfociati nella confisca sistematica dei tesori di tutti i templi, che Eusebio attesta conclusa nel 336. Costanzo II adottò un indirizzo più rigido, imponendo la chiusura dei templi e il divieto di sacrificare mentre d'altro canto cercò di tutelare gli edifici templari in quanto monumenti senza peraltro indicare con precisione la loro futura destinazione, «non regolando in modo adeguato tutto ciò che concerneva la dotazione dei templi e i templi stessi, approfondì lo iato tra la gravità e la diffusione del fenomeno delle confische» (p. 20). Se Valentiniano I e Valente favorirono, come dimostra un gruppo di costituzioni della metà degli anni 60 riguardanti norme in materia di tutela degli edifici dei templi, i restauri degli edifici in rovina e vietando il trasferimento di elementi architettonici di edifici dei centri urbani minori nelle città principali, anche su pressione della nobiltà senatoria, in parte ancora pagana, Teodosio I e Graziano si orientarono verso una decisa politica antipagana puntando ad annullare le dotazioni dei templi e dei collegi sacerdotali (casi clamorosi quello delle Vestali e il trasferimento dell'altare della Vittoria).

Bonamente contestualizza infine la contraddittorietà della legislazione antipagana, le divergenze tra le norme e la loro applicazione ed anche la percezione sociale di tali norme all'interno di quattro episodi per così dire di "cronaca". Il primo vide coinvolto il vescovo Marco di Aretusa in Siria che trasformò in chiesa cristiana il tempio principale della città al tempo di Costanzo II. L'episodio è attestato da Gregorio di Nazianzo (Invettiva prima contro Giuliano) e da Sozomeno (*Storia Ecclesiastica*). Gregorio di Nazianzo sosteneva che il vescovo avesse agito nel rispetto delle normative imperiali per la facoltà concessa ai Cristiani di distruggere le dimore dei demoni; in realtà non risultano costituzioni di Costanzo II che autorizzassero la distruzione e il saccheggio dei templi ma piuttosto la chiusura dei templi e il divieto di sacrificare. Sotto Giuliano il vescovo Marco venne processato e condannato a indennizzare la città per i danni subiti dal tempio. A seguire viene citato l'episodio che vide coinvolto il vescovo di Alessandria Teofilo che distrusse il Serapeo della città all'epoca di Teodosio il Grande (392): protetto dal prefetto del pretorio d'Oriente Materno Cynegio, anch'egli fautore sulla base delle

disposizioni imperiali di azioni contro i templi, Teofilo non venne punito e anzi proseguì la sua azione distruggendo anche gli edifici di culto del centro religioso di Canopo. Secondo Socrate (*Hist. Eccl.*, 5, 16, 1), Teofilo agiva sulla base di un editto che lo autorizzava a tal tipo di azioni «si deve riconoscere che il prostagma menzionato da Socrate, pur non corrispondendo alla costituzione del 16 giugno 391 del Teodosiano (norme inviate ai due responsabili dell'amministrazione dell'Egitto Evagrio e Romano che contenevano solo il divieto di compiere sacrifici, di venerare statue di culto e di entrare nei templi), potrebbe identificarsi con documenti non recepiti nelle raccolte legislative» (p. 31). Sotto Onorio si colloca l'episodio di vescovo di Trento, Vigilio e dei Martiri Anauniensi, Sisinnio, Martirio e Alessandro. Questi ultimi, tre presbiteri, avevano turbato una processione lustrale in Anaunia, e ciò aveva provocato una violenta reazione consistita in un assalto alla chiesa e conclusasi con l'uccisione dei tre, subito presentata come martirio dal vescovo alla corte di Milano ed a quella di Costantinopoli. L'autorità imperiale reagì prontamente: fu infatti emanata da Milano una costituzione (*CTh.* 16, 2, 31 del 25 aprile 398) che comminò la pena di morte per le aggressioni alle chiese (*crimen publicum*).

Da ultimo si fa riferimento agli avvenimenti verificatisi a Calama negli anni 408-409 sui quali prese posizione anche Agostino: alcuni cristiani, facendosi forti delle recenti disposizioni imperiali, impedirono una celebrazione rituale pagana nei pressi di una chiesa; ne seguirono scontri a più riprese che fecero anche alcune vittime, il vescovo si rivolse ai magistrati cittadini sollecitando la soppressione delle violenze e l'applicazione della legge, con riferimento alla costituzione di Onorio del 407, di cui si è detto. Negli scontri risultarono coinvolti anche dei notabili che in base alla legge erano passibili di multe e confische; uno di questi Nettario scrisse ad Agostino perché ottenesse una mitigazione nell'applicazione della legge, in nome della solidarietà civica. La risposta di Agostino fu che il vescovo sarebbe intervenuto laddove ci fosse stata una professione di pentimento e l'abbandono del paganesimo.

Elena Caliri (*La collatio donatarum possessionum e la concessione di terre imperiali in età tardo antica*, pp. 35-50) approfondisce con grande rigore il tema delle donazioni imperiali in epoca tardoantica considerando il fenomeno dalla parte dei beneficiari: spesso questi ultimi si vedevano revocata la concessione, ad esempio di terre, alla morte dell'imperatore che aveva concesso il beneficio, poiché il suo successore non convalidava il provvedimento. Del resto la stessa autrice sottolinea che sinora la donazione di terre da parte degli imperatori era stata indagata «essenzialmente dalla prospettiva imperiale, vale a dire ponendosi dal punto di vista dei regnanti, i quali gratificavano i propri sostenitori, ricompensavano i propri fedeli, accontentavano le richieste dei *competitores*, o miravano in certe situazioni alla messa a coltura di terreni abbandonati». E aggiunge che «da certezza assoluta di dominio *firmiter in aeternum* fosse solo una promessa e che potesse concretizzarsi solo in particolari congiunture» (p. 37). Un nuovo indirizzo di ricerca storiografica dunque che parte dall'analisi circa la fonte di emanazione dei beni accordati

che poteva essere, in linea generale, solo la *res privata*, e non già il *patrimonium*. Eventuali violazioni in questo senso da parte dell'imperatore o dei suoi funzionari potevano comportare la revoca dei provvedimenti da parte del successore, sebbene si siano verificati casi di convalida anche di donazioni illegittime ad esempio sotto Costanzo che ratificò alcune concessioni di fondi e schiavi sottratti dal padre Costantino al *patrimonium fisci*. Ad ogni modo i *fundi patrimoniales* o *iuris patrimonialis* che garantivano un reddito sicuro all'amministrazione imperiale, venivano concessi in enfiteusi.

Un momento centrale per la storia delle concessioni e per le alterne vicende che caratterizzarono il regime di molte proprietà è rappresentato dall'epoca di Giuliano, nel senso che, nell'ambito del suo progetto di restaurazione dell'impero pagano, trovò naturalmente spazio la revoca di benefici accordati da Costantino e Costanzo, tanto più che tali benefici si sostanziano di confische come *fundi rei publicae*, *fundi templorum* e *agonothetici*. Gioviano e i Valentiniani successivamente procedettero ad una riorganizzazione, cancellando i provvedimenti di Giuliano come attesta una costituzione del 364 (*CTh.*, 10, 1, 4), definita dall'autrice esemplificativa del tormentato passaggio, dai beneficiati alla *res privata*, dall'epoca di Costantino a quella di Valentiniano I, di beni confiscati e concessi in donazione dall'imperatore. Naturalmente nel caso di beni caduchi, vacanti o appartenenti a proscritti vennero a crearsi situazioni di conflitti di proprietà tra i beneficiari di tali beni ed eventuali proprietari che si fossero presentati a reclamarne il possesso. Costantino stabilì che quanti avessero ricevuto, attraverso la liberalità del principe, per meriti conseguiti, beni che appartenevano ad altri ne diventavano gli effettivi proprietari; in caso di reclamo da parte degli antichi proprietari di tali beni, che avessero potuto dimostrare in giudizio i loro effettivi diritti su di essi, solo appellandosi alla clemenza dell'imperatore, costoro avrebbero potuto eventualmente ottenere qualche compenso che li risarcisse. A più di un secolo di distanza Leone promulgò la *Novella De bonis vacantibus*, nella quale si sanciva che gli antichi proprietari erano legittimati a reclamare i loro beni anche laddove essi fossero stati donati ad altri dall'imperatore. Come viene messo in evidenza dalla Caliri la preoccupazione dei beneficiati che ricevevano una donazione dall'imperatore era quella di certificare in perpetuo il loro possesso del bene acquisito per metterlo al riparo da eventuali sottrazioni, anche a seguito di cambiamenti politici: il celebre papiro Tjäder 10-11, che attesta una serie lunghissima di passaggi procedurali messi in atto per rendere effettiva la donazione, da parte di Odoacre, di alcuni fondi in Sicilia o delle rendite ad essi relative, nei confronti del *comes domesticorum* Pierio, ne è un esempio eloquente; i suoi rappresentanti legali (*actores*), seguirono la complessa procedura, in modo da rendere il possesso di Pierio inattaccabile e richiesero infine copia di tutta la documentazione, in modo che il loro assistito nel futuro fosse tutelato. Sui beneficiari di terre imperiali, ed è questo il punto centrale del contributo della Caliri, venne imposta una tassa speciale in oro e argento, probabilmente all'epoca di Costantino o di Costanzo II, la *collatio donatarum possessionum*. Tale tassa doveva essere versata sia da

quanti avessero ricevuto una donazione imperiale sia da quanti, colpiti da proscrizione, fossero successivamente riusciti a recuperare i propri beni. L'evidente sperequazione tra i beneficiati e quanti, persi i propri beni, fossero riusciti a recuperarli, entrambi costretti al pagamento della *collatio* produsse interventi legislativi successivi volti ad esentare chi per una serie di motivi avesse perso e riacquisito le proprietà: si conosce una costituzione di Gioviano del 363 e una successiva del 364 di Valentiniano e Valente indirizzata al prefetto del pretorio Mamertino. Alla *collatio donatarum possessionum* si fa riferimento poi in una costituzione di Onorio (423), che la qualifica come una contribuzione eventuale da conferirsi solo in caso di necessità dell'erario e in due costituzioni di Teodosio (424, 430), in cui al contrario si decreta l'applicazione dell'imposta, si espongono i criteri quantitativi relativi al pagamento e si prospetta la possibilità di eventuali esenzioni. L'ultimo riferimento a questa contribuzione compare in una *Novella* del 444 dalla quale si ricava l'effettiva applicazione della tassa e la sua esazione dopo la seconda costituzione di Teodosio del 430.

Quanto al funzionario esattore dell'imposta, è stata avanzata l'ipotesi che la sua qualifica possa essere stata in precedenza – almeno nell'età di Costantino – quella di *exactor auri et argenti provinciarum III*, sulla base della testimonianza epigrafica, proveniente da Atella in Campania, relativa al *vir clarissimus C. Caelius Censorinus*, che prima di divenire *consularis Campaniae* e *consularis Siciliae*, fu *curator splendidae Cathaginis, comes Constantini Maximi Augusti* e per l'appunto *exactor auri et argenti provinciarum III*, ossia esattore delle imposte in oro e argento nelle province di Sicilia Sardegna e Corsica. In realtà un problema di ordine cronologico, secondo la Caliri, e in particolare la posteriorità della creazione della *collatio donatarum possessionum* (attribuibile più a Costanzo che a Costantino) rispetto al periodo in cui Censorino avrebbe ricoperto l'incarico di *exactor*, rendono improbabile tale ipotesi.

Janine Desmulliez nel contributo su *Paulin de Nole: du gouverneur de Campanie a l'évêque de Nole: ruptures et continuités* (pp. 83-92), traccia il ritratto di uno dei personaggi, che si configurano, nel contesto del quale oggi stiamo discutendo, tra i più rappresentativi, in un certo senso, della connessione tra poteri centrali e poteri periferici, in ambito civile e religioso, Meropio Pontio Paolino, meglio noto come Paolino di Nola. Paolino come *consularis Campaniae* fa esperienza nell'amministrazione civile, come *episcopus*, svolge il suo magistero all'interno dello spazio cristiano, di una città della Campania, Nola, spazio che egli stesso aveva contribuito a creare, già da quando, funzionario dell'apparato burocratico imperiale, aveva intrapreso un cammino spirituale, promuovendo la costruzione di un *hospitium* per i pellegrini (*egentes*). Viene presentato dall'autrice un profilo di carattere biografico e prosopografico di Paolino, indicativo secondo la Desmulliez di quegli elementi di rottura e continuità già indicati nel titolo, che costituiscono la cifra del personaggio: nato a Bordeaux, figlio di Pontio Paolino, appartenente all'ordine senatoriale e amico di Ausonio, cresce all'interno di un ambiente di cultura cristiana, fa

carriera nell'apparato burocratico imperiale, in Italia esercita forse la pretura e ottiene probabilmente un consolato suffetto (*trabea*), prima del consolato di Ausonio (a. 379), diviene *consularis sexfascialis Campaniae* nel 380 e nel periodo dell'incarico – cosa di cui si vanterà quando le sue vicende personali cambieranno direzione – non esercita lo *ius gladii*, fissa la residenza a Capua ma si sposta nell'esercizio dell'incarico in tutta la provincia: abbiamo notizia del soggiorno a Cimitile, devoto di San Felice gli consacra la sua barba, in Campania possiede beni a *Fundi* e a Cimitile, torna in Aquitania tra il 381 e il 383 e da lì si sposta in Spagna dove sposa la matrona *Therasia* per poi ritornare in Aquitania, dove si occupa dei suoi possedimenti e intrattiene rapporti di amicizia con Ausonio, riceve il battesimo dal vescovo Delfino di Bordeaux, decidendo di convertirsi all'ascetismo. Il soggiorno in Spagna tra il 389 e il 394 è decisivo per Paolino, sono gli anni della svolta nel suo percorso religioso e di rottura per certi versi con le sue vicende passate. Colpito da gravi lutti familiari, la morte a otto giorni dell'unico figlio, Celso, e del fratello, nonché da problemi giudiziari e dalla confisca dei beni, probabilmente per il ruolo politico che egli aveva avuto nell'usurpazione di Eugenio, si dedica alla vita monastica e viene ordinato prete a Barcellona il giorno di Natale del 393 o del 394. Tornato in Italia, deve scontrarsi con le critiche alla sua scelta che gli vengono da ambienti pagani (elementi del senato) e cristiani (lo stesso Ambrogio). Secondo l'autrice le due vite di Paolino, quella politica e quella religiosa si raccordano, ecco l'elemento di continuità, laddove egli sostanzia di contenuti cristiani alcuni riferimenti che in origine non lo sono: continua ad esempio ad essere patrono ed evergete, con valori ed ottiche diverse; costruisce sulle sue terre, a Fondi, una basilica, e finanzia i lavori di restauro dell'antica basilica di San Felice a Nola, sull'esempio dell'amico senatore, Pammachio, organizza *epula* per i poveri. Paolino da vescovo continua a godere e a utilizzare il suo prestigio in campo politico e viene tenuto in grande considerazione sia dalla corte imperiale (ad esempio Onorio lo invita ad un concilio a Spoleto), sia dal papa (per la festa di SS. Pietro e Paolo del 400 viene ricevuto a Roma dal papa Anastasio).

Claudia Neri propone alla nostra attenzione nel contributo su *Rapporti di potere tra i funzionari e gli "uomini di Dio"* (pp. 141-148), un tema di approfondimento originale. L'autrice indaga la natura del rapporto tra il potere dei funzionari che «portavano ovunque l'aura dell'investitura divina del potere imperiale» (p. 141) e i monaci, gli uomini di Dio che invece avevano un rapporto diretto con il divino e la Divinità. Tale rapporto diretto con Dio era reso speciale dalla *parrhesia*, l'ascetica familiarità con Dio, senza bisogno di intermediazioni e ciò rendeva il monaco diverso da chi come l'imperatore riceveva, per investitura divina, virtù e poteri. Per converso i funzionari imperiali affrontavano per così dire un passaggio ancora più complesso in quanto erano rappresentanti dell'imperatore che a sua volta traeva la regalità dall'investitura divina.

All'epoca di Teodosio II, Palladio, monaco e poi vescovo, nell'*Historia lausiaca*, dedicata a Lauso *praepositus sacri cubiculi* dell'imperatore, introduce secondo l'autrice «un

nuovo codice etico», secondo il quale il magistrato deve essere degno di tale dignità, in virtù della sua *pietas* e non già per formazione o ascendenze familiari.

Certo le relazioni tra funzionari, imperatore e monaci, come pure tra monaci e gerarchie ecclesiastiche, proprio in virtù del “valore politico” che in taluni casi assumeva il contesto religioso, non furono sempre facili, ma in linea generale gli imperatori consideravano figure di prestigio gli asceti di Siria, d’Egitto, di Mesopotamia e di Gallia.

Tra i tanti esempi che la Neri presenta per delineare il rapporto di potere ne ho scelto uno che mi sembra particolarmente significativo, tratto da un Vita copta di Giovanni di Lycopoli e che descrive la potenza delle fede ascetica di Giovanni, allorché, appreso dai cittadini che Teodosio I, a causa di una rivolta nel circo voleva bruciare l’intera città, li esortò ad andare incontro al commissario imperiale con Croci e con i Vangeli, agitando incensieri e portando rami di palma e d’ulivo per condurlo dallo stesso Giovanni. Ciò accadde e Giovanni dopo aver guarito il figlio del funzionario, gli fece presente che tutti hanno bisogno della pietà di Dio. Il funzionario colpito dalla personalità del monaco e grato per la guarigione del figlio esprime all’imperatore un giudizio positivo ma Giovanni nel frattempo si era recato per sicurezza a Costantinopoli, dove su una nuvola rimase sospeso sul *consistorium* dell’imperatore e lo benedisse dandogli una petizione da firmare in cui si chiedeva che il circo e tutti i luoghi pagani fossero pure distrutti, ma la città raccolta attorno alle sue chiese cristiane fosse preservata. Dopo che l’imperatore sottoscrisse la petizione la nuvola di luce si rivolse nuovamente verso l’Egitto.

Nei giorni un poco convulsi dell’uscita per Laterza del volume di Luciano Canfora sul Papiro di Artemidoro e dopo la polemica sul Papiro di Dongo, Rosario Pintaudi (*I curiales in un registro di tasse del IV sec. d.C. (P. Prag. Inv. Gr. II 328; 268)*, pp. 149-154) anticipa la pubblicazione di due ampi frammenti dell’opera *Papyri Graecae Wessely Praegenses* che possono essere collocati alla fine del IV secolo e che elencano alcuni *curiales*, *politomenoi*, citati come verbalizzanti e verificatori in un registro di tasse redatto in un ufficio centrale della provincia d’Egitto che riguardava le entrate fiscali annonarie di tutta la provincia.

Il primo frammento ricorda la riscossione di oltre 268 mila artabe di grano, trasferite alla splendidissima (*lamprotate*) Alessandria nella 15ª indizione. Il secondo frammento riguarda una riscossione avvenuta nell’Arsinoites per 342 mila artabe destinate *stratiotais*, per i soldati forse dell’*ala V praelectorum* di Dionysias e della *cohors IV Numidarum* di Narmuthis. Rispetto al testo presentato a Messina il 5 settembre 2006 si registra ora la straordinaria novità del ritrovamento del *castrum Narmutheos* in occasione degli scavi della missione delle Università di Pisa e Messina tra il novembre 2006 e l’aprile 2007: tale fortunato e inatteso ritrovamento presentato in tempo reale in questo volume ha reso ancora più stringente il commento dei due frammenti, che è arricchito in nota dalla citazione di altri papiri inediti recentemente ritrovati a Narmouthis come quello del 22 gennaio 328 relativo al *praepositus Flavius Salvitus*.

La interpretazione fornita dal documento rappresenta, pur nella sua frammentarietà, una preziosa testimonianza che getta un fascio di luce sul sistema di controllo e di registrazione dei versamenti annuari, con una rigida procedura finalizzata a combattere truffe e appropriazioni indebite attraverso la mobilitazione dei *curiales* cittadini.

L'articolo di Jean-Michel Carrié (*Du sommet à la base et retour: les circuits de la fiscalité tardoimpériale*, pp. 51-66) indaga frontalmente il tema della fiscalità tardoimperiale, aggiornando il contributo comparso quindici anni fa sul secondo volume di *Antiquité Tardive* del 1994: la sintesi proposta parte dalla selva di interpretazioni sul sistema diocleziano della *capitatio* e della *ingatio* e respinge l'eccesso di complessità perché l'A. è convinto che più la risposta ai problemi interpretativi sarà semplice, più avrà probabilità di avvicinarsi ad un sistema pragmatico e realistico come quello della tetrarchia, che è rimasto in piedi per almeno due secoli. Sono riportate in auge le antiche sintesi di Edgard Faure e si sottolinea la polisemia del termine *caput*, che designerebbe da un lato la partecipazione personale di ciascun contribuente all'insieme della *capitatio* e dall'altro lato un coefficiente astratto di ripartizione, una frazione aritmetica all'interno di una catena contributiva totale: nonostante gli sforzi di Carrié il tema continua ad essere di una complessità impressionante e sinteticamente potremmo distinguere un versante, quello ascendente, che interpreta il *caput* come una micro unità che tende a costruire lo schema di ripartizione della struttura fiscale sulla base di un gettito imponibile dato. In questo senso i *comitatenses et ripenses milites* esentati se possono *caput excusare* di una costituzione del 325 non sono semplicemente esentati di un singolo *caput*, ma piuttosto esentati della componente personale dell'imposta di *ingatio sive capitatio*.

Vengono in questo quadro riesaminati documenti notissimi da Tralles a Magnesia Astipalaia Chio Samo per arrivare ad Autun ed alla pagarchia egizia di Teis, per tentare di definire il rapporto tra superficie e popolazione imponibile nel concreto dei diversi territori.

Il versante discendente è invece quello che utilizza il termine *caput* come macro unità di suddivisione della raccolta fiscale come tra gli Edui o in Egitto, sulla base del Panegirico VIII o di un passo di Ammiano Marcellino: partendo dalle diocesi, passando per le province si arriva sino alle città ed ai villaggi per definire una misura che può essere una frazione (è il caso più frequente) oppure un multiplo – per i grandi proprietari –, in rapporto ad un *caput* medio come unità di riscossione.

Il problema di una micro o macro unità si pone ovviamente anche per lo *ingum*, un coefficiente che combina la superficie ed il tipo di coltura se il Libro di diritto syro-romano distingue ad esempio i vigneti, la terra arativa, gli oliveti di pianura e quelli di montagna, le terre di terza qualità e così via. Lo *ingum* è esso pure unità di calcolo del gettito complessivo e unità di ripartizione dell'imposta.

Una complessa formula matematica consentirebbe di calcolare la *capitatio* d'arrivo, dunque la *sors* o la parte fiscale di ciascun contribuente o cellula contributiva partendo

dalla *capitatio* di partenza teorica e generale: l'incognita *x* è rappresentata dalla parte individuale in rapporto alla suddivisione territoriale, così come la quota individuale che deve essere versata diventa il numeratore di una frazione impostata al denominatore dal totale dei *capita* di imposizione assegnati a tale identica suddivisione fondiaria.

Il tema è reso più complesso dalla documentata esistenza di abusi e dalla necessità che i contribuenti avevano di difendersi dagli agenti curiali: per superare la discrezionalità degli esattori, già l'Editto di Aristio Optato del 297 prevedeva un metodo di calcolo facoltativo che può essere esercitato dal singolo contribuente sulla base delle indicazioni dell'editto diocleziano esposto al pubblico.

Conclusivamente si può ritenere che in età tetrarchia si venne impostando un sistema fiscale basato su una unità di misura che non valeva per tutte le province: in questo senso aveva ragione Edgar Faure a sostenere che il termine *caput* presenta una vera e propria duplicità semantica, venendo utilizzato in due distinti significati, uno dei quali perde la sua attualità col passare del tempo già nel corso del IV secolo dato che il coefficiente di base rimane immutabile, cambiando viceversa il gettito personale del singolo contribuente.

Nelle sue conclusioni (pp. 155-164), Giuliano Crifò sottolinea il problema della funzione auto-organizzatrice che l'amministrazione imperiale viene progressivamente esercitando anche al di là della norma, con lo scopo di garantire efficienza e il raggiungimento degli obiettivi che si era prefissi: dunque il tema dell'etica della responsabilità, soprattutto con riguardo alla progressiva responsabilizzazione dei funzionari imperiali, che acquistano prestigio se rispondono ai propri compiti con un forte senso morale. Tema sul quale mi piace concludere questo intervento che voleva innanzi tutto esprimere l'ammirazione per una riflessione originale e matura su un tema centrale anche per gli uomini di oggi: il tema del principio di responsabilità, del senso morale e dell'impegno personale di chi lavora in una pubblica amministrazione.\*

ATTILIO MASTINO

\* Ringrazio per la preziosa collaborazione la Prof. Paola Ruggeri